



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 60

DEL 29/10/2020

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Individuazione aree di proprietà comunale e autorizzazione all'utilizzo per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale con veicoli in configurazione di trasporto, nonché per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili, Proseguimento effetti dell'Ordinanza Sindacale n.45/2020 fino al 30/11/2020.

IL SINDACO

Premesso:

- che le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, raccolta nel D.lgs 152/06 parte 4^a hanno l'obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia, di risorse ed infine di energia dai rifiuti;
- che il sistema della raccolta domiciliare "porta a porta", è già stato adottato con grande successo da numerose altre amministrazioni comunali in Italia e in Europa nonché negli ultimi anni da numerosi Comuni limitrofi e confinanti;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha disciplinato con Ordinanza Sindacale n. 84/2018 modalità e tempi di conferimento dei rifiuti per la cittadinanza nel territorio comunale con il sistema "Porta Porta";

Che il Comune di Giardini Naxos non è dotato di un proprio centro di raccolta come definito all'art.183 c.1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e tale mancanza pregiudica le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, con conseguente potenziale incremento dei depositi incontrollati e degli abbandoni dei rifiuti, con grave nocimento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente e che il sistema di raccolta domiciliare comporta necessariamente la realizzazione di centri di raggruppamento temporaneo di rifiuti, ove anche l'utenza abbia la possibilità di conferire in determinati orari i rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni, e ciò anche al fine di evitare l'abbandono sul territorio;

Premesso che ai sensi dell'art.193, comma 11, D.Lgs. n.152/2006, gli stanziamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1 lett.1 del suddetto D.Lgs. n.152/2006;

Viste le modifiche apportate al D.lgs n.152/06 contenute nel D.lgs. 205/10 con cui è stata recepita in Italia la Direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98CE;

Visto il D.lgs n. 152/06, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

Attesa la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il mantenimento e miglioramento degli obiettivi fissati dall'art. 205 del suddetto DLgs n.152/2006;

Vista la L.R. n. 3/2013, la Direttiva in materia dei rifiuti Circolare n.221 del 01.02.2013 e le Linee di indirizzo per l'attuazione della Legge Regionale 9/2010;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, che obbligano i Sindaci ad attivare:

- ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per ridurre le percentuali rispetto al dato ISPR/ARPA SICILIA;
- misure straordinarie per la raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato con espresso divieto di smaltire nelle discariche;
- misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti di inerti;
- la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare e del verde;
- lo sviluppo del compostaggio domestico e di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche con eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, con la quale è stato imposto ai Comuni l'obbligo di raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata limitando il quantitativo di conferimento nella vicina discarica attualmente autorizzata, disponendo il conferimento e lo smaltimento delle quantità di RSU eccedenti (peraltro prodotte in violazione della norma sull'obbligo della RD) presso altre discariche dislocate nel territorio della regione e/o fuori regione, comportando un notevole aggravio di spesa per i Comuni che producono una più bassa percentuale di raccolta differenziata;

Che sussistono condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela e salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la necessità di individuare aree comunali per lo svolgimento delle operazioni di trasbordo e smistamento previo conferimento temporaneo, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto dei rifiuti sia sotto il profilo economico che ambientale:

Che, si rende necessario individuare aree comunali per l'attività del trasbordo dei rifiuti, e che verranno anche messe a servizio della cittadinanza e che vengono individuate:

Via Erice (parte alta) Parcheggio San Giovanni - fg.1, p.lla n.1086

Via Porticato - Area Mercatale fg 8 p.lla nr.28

Viale Dionisio – Parcheggio Recanati (in parte) – container mobile attrezzato

Via Chianchitta (Effe Zona) fg. 5 p.lla 825

fermo restando le condizioni che gli stessi rifiuti dovranno essere smaltiti in brevissimo tempo dal conferimento presso le medesime aree;

Considerato che tali aree possono sopperire all'attività del trasbordo dei rifiuti in ragione di una migliore e razionale organizzazione del servizio di raccolta all'interno del territorio;

Ritenuto pertanto necessario, dover autorizzare l'uso delle suddette aree di proprietà comunale, come aree per lo stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto, di grossa o media portata, adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU e della R.D. nonché per le soste tecniche/ strumentali alle operazioni di trasbordo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata, ivi compresi quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili, ai sensi di quanto sancito nell'art.193, comma 11, del D.lgs 152/2006;

Richiamata l'Ordinanza nr. 59 del 29/10/2020 con la quale è stato affidato alla Ditta Progitec s.r.l. il servizio di raccolta – spazzamento – trasporto e conferimento dei rifiuti soliti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, con il sistema "Porta a Porta", a far data dall' 1/11/2020 al 30.11.2020;

Valutato dovere, per ragioni di igiene pubblica e sicurezza della pubblica incolumità, adottare misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto, pertanto necessario, utilizzare le aree di proprietà comunale, sopra indicate, da autorizzare, in via contingibile ed urgente, con la presente disposizione, quale aree per le operazioni di trasbordo e smistamento previo conferimento temporaneo;

Che, a tale scopo, l'attuale gestore del servizio ha espresso la disponibilità ad eseguire la gestione e la manutenzione delle suddette aree,

Visto l'art. 50 c. 5 del D.Lgs n.267/2000, che conferisce al Sindaco le competenze di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'igiene pubblica in ambito comunale;

Visto l'art.191 del D.Lgs 03/04/06 n.152;

Viste le L.R. n.9/10 e n. 3/13;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1) Di prorogare l'autorizzazione alla Società Progitex s.r.l. all'uso delle aree comunali sotto riportate, fino al 30/11/2020:

b) Via Porticato - Area Mercatale fg 8 p.lla nr.28

d) Via Chianchitta (Effe Zona) fg. 5 p.lla 825

per lo stazionamento di veicoli di configurazione di trasporto, di grossa o piccola portata, adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU.e della R:D., nonché per le soste tecniche strumentali alle operazioni di trasbordo, smistamento, previo conferimento temporaneo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata, ivi compresi quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili ai sensi dell'ar.193, comma 11 del D.lgs 152/2006;

2) Di autorizzare la Progitex s.r.l. all'uso e utilizzo delle suddette aree comunali come aree per le operazioni di sosta tecnica relativamente alle operazioni di trasbordo e trasporto per i seguenti rifiuti:

CODICE C:E.R.	TIPO DI RIFIUTO	TIPOLOGIA ATTEZZATURA
15.01.01	IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	Scarrabile compattatore/Autocarro costipatore
15.01.02	IMBALLAGGI IN PLASTICA	Scarrabile compattatore/Autocarro costipatore
15.01.03	IMBALLAGGI IN LEGNO	Cassone scarrabile/Autocarro vasca
15.01.06	IMBALLAGGI MATERIALI MISTI	Scarrabile compattatore
15.01.07	IMBALLAGGI IN VETRO	Cassone scarrabile/Autocarro vasca
20.01.01	RIFIUTI DI CARTA E CARTONE	Scarrabile compattatore/Autocarro costipatore
20.01.08	FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Cassone scarrabile /Autocarro costipatore
20.01.10	ABITI E PRODOTTI TESSILI	Cassone scarrabile
20.01.35 -36	RAEE	Cassone scarrabile /Autocarro con vasca
20.01.25	RECUPERO OLI E GRASSI COMM	Cassone scarrabile /Contenitori oli
20.02.01	SFALCI E POTATURE	Scarrabile compattatore/Autocarro costipatore
20.03.07	INGOMBRANTI	Cassone scarrabile
20.01.32	FARMACI SCADUTI	Cassone scarrabile/Contenitori farmaci
20.01.39	PLASTICA	Cassone scarrabile
20.01.40	METALLO	Cassone scarrabile
20.03.02	RIFIUTI DEI MERCATI	Cassone scarrabile
20.03.03	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	Cassone scarrabile
20.01.34	BATTERIE E ACCUMULATORI	Cassone scarrabile/Contenitore batterie
20.01.23	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI	Cassone scarrabile
20.03.01	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Scarrabile compattatore/Autocompattatore

- 3) di autorizzare la Progittec s.r.l. ad effettuare con proprio personale le operazioni di cui ai punti 1 e 2 , rispettando quanto sancito dall'art. 193 comma 11 del D.lgs 152/06;
- 4) di stabilire che le operazioni di trasbordo e smistamento temporaneo dei rifiuti non differenziati (C.E.R. 20.03.01) e frazione organica umida (C.E.R. 20.01.08) avvengono in cassoni a tenuta e coperti da teli impermeabilizzati in brevissimo tempo;
- 5) Alla Ditta Progittec s.r.l. il mantenimento delle aree in modo pulito e decoroso ricorrendo periodicamente ad attività di derattizzazione, disinfestazione la quale si occuperà anche della vigilanza e della custodia delle aree affidate;
- 6) Di disporre che a fine giornata non vi siano depositati all'interno dei cassoni e/o dei mezzi preposti al servizio in sosta presso i siti, con la sola esclusione dei giorni Festivi, fatta esclusione della Domenica, in quanto gli impianti di conferimento e smaltimento risultano chiusi;
- 7) di disporre che all'interno delle aree non possono sostare automezzi e cassoni che non siano prevalentemente puliti;
- 8) di autorizzare le aree individuate quale deposito temporaneo dei RR.SS.UU, di cui sopra, secondo le prescrizioni che il Responsabile del IV Settore impartirà alla Progittec s.r.l., (ditta affidataria del servizio) i in merito alla sistemazione delle attrezzature al fine di rendere funzionali le aree stesse e per le finalità per la quale, in questo ambito vengono autorizzate;
- 9) che è possibile, effettuare, nell'area sita in Via Porticato – Area Mercatale, oltre le attività oggetto del presente atto, conferire autonomamente e gratuitamente, da parte della cittadinanza, negli appositi spazi e contenitori ubicati, negli orari sotto indicati al punto 10) della presente, e la Progittec s.r.l., dovrà garantire, durante l'orario di apertura delle medesime aree, la presenza di proprio personale che dovrà soprintendere alle attività di conferimento e registrare su apposito registro quanto conferito dalla cittadinanza residente nel territorio e/o titolare di immobile e/o di attività commerciale, da dimostrare attraverso l'avvenuta iscrizione nel ruolo TARSU del Comune;
- 10) Di stabilire gli orari di apertura al pubblico, tutti i giorni, con la sola esclusione dei giorni Festivi, fatta esclusione della Domenica, così come segue:
- a) Area sita in Via Porticato – Area Mercatale:
- dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30.
 - la DOMENICA dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
- 11) Le aree saranno oggetto preliminarmente degli interventi di pulizia e di manutenzione finalizzati al ripristino della recinzione e di tutte le eventuali migliorie al fine di incrementare la fruibilità all'uso della stessa, a carico della stessa Progittec s.r.l.;
- 12) Di demandare ai Responsabili del IV e del V Settore, il controllo e la vigilanza al fine di garantire la salubrità delle aree autorizzate;
- 13) Di notificare copia del presente atto ai Responsabili del IV e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;

14) Di revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;

15) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio, o un mancato raggiungimento delle percentuali minime di RD previste dalla vigente normativa, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta;

16) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

DISPONE

che copia della presente sia notificata alla Ditta Progitec s.r.l., con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

Di notificare il presente atto alla Locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP n.5 di Messina, al Segretario Generale dell'Ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

 Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi

100

100

100

100

100

100